

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3269

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(LAMORGESE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CARTABIA)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

E CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021

Presentato il 23 agosto 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge reca disposizioni d'urgenza per assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto; si prevedono anche per gli elettori positivi al COVID-19, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prendere parte attiva alle consultazioni. Si considera che le norme in esame andranno a sostenere le procedure elettorali relative all'anno in corso, i cui termini sono stati prorogati dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, e che si svolgeranno nella finestra temporale 15 settembre-15 ottobre 2021.

Le norme ora adottate riprendono quanto già previsto per le elezioni 2020 con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Ai sensi del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, è previsto lo svolgimento, nella suddetta finestra temporale:

delle elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettere *a*) e *b*), numeri 2), 3) e 4));

delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera *b*), numero 1));

delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2).

Il decreto-legge è composto di 7 articoli.

L'articolo 1 (*Operazioni di votazione*) dispone, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, speciali disposizioni relative alla fase della raccolta del voto nell'urna per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, prevedendo che la deposizione delle schede votate sia effettuata direttamente dall'elettore. La vigente disciplina, in particolare gli articoli 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957»), e l'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi «decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960»), prevedono che tale adempimento sia effettuato dal presidente del seggio. Per le elezioni del Senato della Repubblica, l'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Con la norma in esame l'inserimento della scheda nell'urna — per le elezioni

amministrative per le quali non è previsto il tagliando antifrode – viene riservata al singolo elettore proprio nell’ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento della diffusione epidemiologica.

Restano salve le disposizioni riservate al presidente del seggio nel caso di elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per le quali è previsto il tagliando antifrode. Al presidente pertanto rimane il compito di staccare il tagliando antifrode – previsto ai sensi dell’articolo 31, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – per porre, a cura del medesimo, successivamente, la scheda priva del suddetto tagliando, nell’urna, in conformità a quanto previsto dall’articolo 58, comma 4, del medesimo testo unico; continuano altresì ad applicarsi le ulteriori disposizioni previste dallo stesso articolo 58, comma 4, del citato testo unico e dall’articolo 49, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, relative alla procedura di chiusura della scheda e all’identificazione dell’elettore da parte del presidente del seggio.

L’articolo 2 (*Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera*) introduce, per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, analogamente a quanto già disposto dall’articolo 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, una disciplina speciale per la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 ed introduce inoltre, in senso innovativo rispetto alla precedente normativa d’urgenza del decreto-legge n. 103 del 2020, un’ulteriore modalità di raccolta del voto dei malati di COVID-19 in trattamento o in quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario.

Si dispone infatti l’istituzione, nell’ambito delle sezioni elettorali ordinarie, di seggi speciali che nei comuni ove non siano presenti strutture sanitarie con reparti COVID-19 opereranno per la raccolta domi-

iliare del voto. Detta previsione – non contenuta nella disciplina precedente – ha il fine di consentire l’esercizio del diritto di voto nei comuni in cui non vi siano le sezioni ospedaliere; e ciò in quanto è presumibile che la campagna vaccinale consoliderà, anche nei prossimi mesi, il positivo trend, già registrato, di riduzione del numero delle ospedalizzazioni con la connessa esigenza di implementare le modalità di raccolta del voto per lo svolgimento delle elezioni, soprattutto nei comuni di minori dimensioni.

Il comma 1 incide sulla disciplina per l’espletamento del voto nelle strutture ospedaliere. Esso ripropone la disposizione già contenuta nel decreto-legge n. 103 del 2020.

Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell’articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un Presidente e da due segretari). Tale seggio opera anche, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della citata legge n. 136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

In particolare, la disposizione in esame prevede che:

siano costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano

reparti COVID-19 con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). L'intervento comporta pertanto la trasformazione dei seggi speciali, attualmente previsti, in sezioni ospedaliere ampliando il numero delle sezioni elettorali ospedaliere a patto comunque vi siano reparti COVID-19; per tale via ne viene potenziato il funzionamento attraverso l'implementazione del numero dei suoi componenti, che passano da tre a sei, e delle relative funzioni in quanto le sezioni elettorali ospedaliere svolgono oltre che le operazioni di raccolta del voto anche quelle di spoglio delle schede votate (lettera *a*));

ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 sia abilitata alla raccolta del voto domiciliare – tramite i seggi speciali appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136 – di coloro che ne faranno richiesta, se positivi al COVID-19 in trattamento o quarantena domiciliare o in isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti COVID-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da tre membri che, dopo aver raccolto il voto del malato di COVID-19, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria (lettera *b*));

ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b*), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, siano impartite dalla competente autorità sanitaria indicazioni operative in merito alle procedure sanitarie di sicurezza concernenti le operazioni elettorali (lettera *c*)).

Il comma 2 prevede poi che, in caso di accertata impossibilità della costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare componenti dei medesimi, previo consenso degli interessati, dipendenti delle unità spe-

ciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.

Si intende in tal modo assicurare l'operatività dei seggi elettorali, anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari. Con riferimento al personale delle USCAR si precisa che tali unità sono state previste dall'articolo 8 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, poi assorbito nell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che nell'ambito delle misure urgenti di potenziamento del Servizio sanitario nazionale connesso all'emergenza COVID-19 hanno consentito l'implementazione della gestione dell'emergenza sanitaria nell'ambito dell'assistenza territoriale, con il compito di gestire a domicilio (consulto telefonico, video consulto, visite domiciliari) i pazienti affetti da COVID-19 sospetti o accertati, che non necessitano di ricovero ospedaliero. È disposto poi, con un ultimo periodo, che, ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. La disposizione intende in tal modo assicurare l'istituzione dei seggi in modo che sia garantita la raccolta domiciliare del voto dei pazienti affetti da COVID-19.

Il comma 3 prevede poi che presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi dell'articolo in esame possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle USCAR, designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario.

Il comma 4 dispone, in senso innovativo rispetto alle disposizioni già previste

dall'articolo 2 del decreto-legge n. 103 del 2020, che nei comuni in cui si svolgono le elezioni comunali e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali prevedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure sanitarie di sicurezza concernenti le operazioni elettorali.

Il comma 5 prevede che in caso di accertata impossibilità della costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

Il comma 6 dispone che, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il comma 7 prevede che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfetario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento.

Il comma 8 autorizza la spesa per la vigilanza delle sezioni elettorali ospedaliere di cui al comma 1, lettera a).

L'articolo 3 (*Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19*) reca, anche per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, analogamente a quanto già disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, per le consultazioni elettorali dell'anno 2020, disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19.

Il comma 1 prevede che tali elettori sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

Il comma 2 disciplina la procedura occorrente al fine dell'esercizio del diritto di voto domiciliare, disponendo che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 3 è disposto che l'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio lad-

dove nel comune di residenza sia ubicata una struttura ospedaliera che ospita reparti COVID-19;

al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 5, laddove nel comune di residenza non siano ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19.

Ai sensi del comma 4 il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione:

la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, con riferimento ai comuni nei quali sono ubicate strutture ospedaliere che ospitano reparti COVID-19;

il seggio speciale che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

Il comma 5 dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che sia assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il comma 6 stabilisce, infine, che, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni del decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021. Identica disposizione è stata prevista dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 103 del 2020 anche per le consultazioni elettorali dell'anno 2020.

L'articolo 4 (*Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza*) istituisce, con il comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 11.438.910 euro per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, rimettendo ad un decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del medesimo fondo. Si precisa che identica disposizione è stata introdotta per le consultazioni elettorali dell'anno 2020 dall'articolo 34-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 ha stanziato specifiche risorse per assicurare la necessaria sanificazione dei locali all'uopo adibiti.

Il comma 2 dispone che le operazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, in analogia con quanto già previsto, per le consultazioni elettorali dell'anno 2020, dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 26 del 2020, conformemente al quale il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute hanno sottoscritto il protocollo del 7 agosto 2020. Quel protocollo prevedeva, accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'aerazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale, anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi per i quali si prevedeva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute in data 14 agosto 2020, sono state, inoltre, fornite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto domiciliare. Per l'anno 2020 appositi dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. Analogamente, per l'anno 2021 è stato quantificato e già comunicato al Commissario straordinario il fabbisogno complessivo di tali dispositivi – comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti

– per un complessivo onere di 1.305.700 euro.

Il comma 3 prevede che, ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha previsto che le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021, si svolgono entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni. Poiché tali consultazioni si svolgeranno sessanta giorni dopo lo svolgimento del turno amministrativo dell'anno 2021, che si terrà nella finestra elettorale compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021, si prevede che l'ente interessato (che sarà comunque impegnato in elezioni di minor impatto in quanto trattasi di organi di secondo grado) terrà comunque conto delle modalità operative adottate dal Governo per l'occasione delle consultazioni elettorali 2021.

L'articolo 5 (*Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei COMITES per l'anno 2021*) interviene, con disposizione d'urgenza, sulla disciplina degli Comitati degli italiani all'estero (COMITES). Tali Comitati, istituiti nel 1985 e riorganizzati con la legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono organismi elettivi di rappresentanza delle comunità italiane all'estero istituiti in ciascuna circoscrizione consolare avente almeno 3.000 cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero di cui alla legge 27

ottobre 1988, n. 470. Le elezioni si tengono ogni cinque anni.

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel rinviare le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei COMITES, stabilisce che le stesse hanno luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021 (articolo 14, comma 3).

Nel contesto dell'attuale situazione pandemica, che in alcune aree del mondo in cui risiedono numerose comunità di cittadini italiani si presenta ancora critica, vi sono rilevanti difficoltà di spostamento nell'ambito di circoscrizioni consolari anche molto ampie. In ogni caso, è indispensabile rispettare le disposizioni emanate dalle competenti autorità locali volte a evitare assembramenti.

In base all'articolo 15, comma 3, della legge n. 286 del 2003, le liste devono essere sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a 100 per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 200 per quelle composte da un numero di cittadini italiani maggiore di 50.000. La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata dall'ufficio consolare in base all'articolo 14, commi 1 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395. Ogni lista è presentata da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori all'ufficio elettorale, istituito all'interno degli uffici consolari, dal ventesimo al trentesimo giorno successivo alla data di indizione.

La lettera a), in coerenza con le misure già adottate con il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (articolo 2), per le prossime elezioni amministrative, dispone la riduzione al 50 per cento del numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste per i COMITES. Di conseguenza, limitatamente alle prossime elezioni per il rinnovo dei COMITES, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sarà non inferiore a 50 (rispetto ai 100 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui risiede un numero di cittadini italiani fino a 50.000, e non inferiore a 100 (rispetto ai 200 previsti in via ordinaria) nelle circoscrizioni in cui

risiede un numero di cittadini italiani superiore a 50.000.

La lettera *b*) stabilisce che l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati non è richiesta, purché le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

L'articolo 6 (*Disposizioni finanziarie*) reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, per le quali si rimanda alla relazione tecnica.

L'articolo 7 (*Entrata in vigore*) reca la norma di entrata in vigore del decreto-legge. Si dispone che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il presente provvedimento detta disposizioni d'urgenza recanti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

L'intervento normativo intende assicurare, limitatamente alle anzidette consultazioni elettorali, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori positivi a Covid-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

La disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile alle seguenti consultazioni elettorali per un totale complessivo di oltre 15 milioni di elettori:

- elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58);
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature (art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25; art. 143, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- rinnovo dell'elezione nel caso di annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette (art. 1, comma 1, lettera b), numero 3, decreto-legge n. 25 del 2021);
- elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021 (art. 1, comma 1, lettera b), numero 4, decreto-legge n. 25 del 2021);
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali, entro il 31 luglio 2021, si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo (art. 1, comma 2, decreto-legge n. 25 del 2021);
- elezioni comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario (art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 25 del 2021).



Più nel dettaglio, nell'anno 2021 sono previste elezioni suppletive della Camera dei deputati nella XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12-Siena e nella XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio uninominale 11-Roma-Quartiere Primavalle, quest'ultimo ricompreso nell'ambito del comune di Roma Capitale interessato dal rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

Si svolgeranno, inoltre, le elezioni degli organi elettivi della regione Calabria, che interesseranno n. 404 comuni, tra cui 5 capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda, infine, le consultazioni amministrative, vanno al voto n. 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale. Tra i comuni in questione sono compresi n. 25 comuni sciolti per mafia e il comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in alcune sezioni a seguito dell'annullamento delle medesime in via giurisdizionale.

Sotto il profilo finanziario, si premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, all'articolo 1, lettera a), comma 400 intervenendo sull'articolo 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese, a tal fine rimettendo a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.

Lo schema di decreto-legge è composto di 7 articoli.

L' **articolo 1, unico comma**, dispone, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore anziché dal presidente del seggio, come attualmente previsto. Nel rimettere, per i profili esplicativi, alla relazione illustrativa, si osserva che tale disposizione ha natura strettamente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L' **articolo 2** pone una disciplina speciale che, con riferimento alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, prevede la costituzione di sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19. Per i profili esplicativi si rimette alla relazione illustrativa.

In particolare, il **comma 1** prevede che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 con almeno 100 e fino a 199 posti-letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti-letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di una sezione ordinaria ed è abilitata allo scrutinio delle schede votate. Analogamente alle sezioni ordinarie i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (1 presidente e 5 scrutatori);



- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti - di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario e dei ricoverati in reparti Covid-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto, lo inseriscono nell'urna della sezione ospedaliera. I voti così raccolti saranno scrutinati insieme a quelli raccolti nella struttura sanitaria.

La rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 evidenzia che nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021:

- a) 51 sono le strutture tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) 81 sono le strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente:

- per le 51 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna delle 51 strutture;
- per le 81 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale per ciascuna delle 81 strutture.

Il **comma 2** prevede che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati, quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. Trattasi di ipotesi *alternativa* a quella del comma precedente, che non altera il numero complessivo delle sezioni elettorali o dei seggi speciali aggiuntivi che dovranno costituirsi.

Il **comma 3** dispone che presso ogni sezione elettorale operante ai sensi dell'articolo 2, possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designati dalla competente azienda sanitaria locale. A tal proposito, si considera che possa essere attivato, nell'ambito di ogni sezione elettorale ospedaliera, un ulteriore seggio speciale che andrebbe ad aggiungersi ai due seggi



speciali che già si ipotizza operino ai fini della raccolta del voto degli elettori Covid-19, sia in ospedale sia a domicilio. Pertanto, il numero di ulteriori seggi speciali risulta essere pari a **132**, quale somma di due addendi:

- 51 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie da 100 a 199 posti letto;
- 81 seggi speciali da costituire presso le strutture sanitarie sopra i 200 posti letto.

Si considerano inoltre 51 sezioni elettorali ospedaliere in luogo dei seggi speciali attualmente previsti per le strutture sanitarie da 100 a 199 posti letto.

Ai sensi del **comma 4**, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali deputati alla raccolta del voto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, e all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

Il **comma 5** prevede infine che in caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 6** prevede che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione presenta natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 7** stabilisce, infine, che ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50%.

QUANTIFICAZIONI DEGLI ONERI

Ai fini della quantificazione degli oneri, si evidenzia che, come già detto, le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie, cioè 6 unità (1 presidente e 5 componenti). I seggi speciali sono, invece, composti da tre unità (1 presidente e 2 componenti).

Ciò posto, poiché l'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150,00 euro per ciascun presidente di sezione e a 120,00 euro per gli altri componenti, il costo unitario di una sezione elettorale ospedaliera è pari a 1.125,00 euro. Per quanto concerne i seggi speciali, l'onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90,00 e a 61,00 euro; pertanto, il costo unitario di un seggio speciale è pari a 318,00 euro.

Nel prospetto che segue è indicato il calcolo effettuato per singolo seggio speciale e singola sezione ospedaliera con la maggiorazione del 50% prevista dal comma in esame:



	seggio speciale	sezione ospedaliera
componenti	1+2	1+5
compenso	90+61x2	150+120x5
totale compenso	212	750
maggiorazione 50%	106	375
costo per seggio	318,00	1.125,00

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Ministero della Salute in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 nell'ambito dei comuni interessati dalle elezioni dell'anno 2021, gli oneri derivanti in relazione ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 possono essere quantificati in euro 141.327,00 per complessive n. 1.098 unità.

Nel dettaglio:

- ✓ con riferimento ai seggi speciali, si calcolano 51 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto ed 81 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 200 posti letto o superiori. Si aggiungono $(51+81)=132$ ulteriori seggi speciali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del testo, per un complessivo di $(51+81+132) = 264$ seggi speciali. Tale coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità (3) che costituiscono un seggio speciale; pertanto $264 \times 3 = 792$ unità.
- ✓ con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere si calcolano 51 sezioni da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 51. Tale coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità (6) che costituiscono una sezione elettorale ospedaliera; pertanto $51 \times 6 = 306$ unità.

seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale unità	totale oneri
264 (51+81+132)	51	1.098 (264x3+51x6)	141.327,00 euro (264x318,00+51x1.125,00)

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 2, si ipotizza l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni che vanno al voto, conteggiando una sola volta i comuni in cui si svolgeranno contemporaneamente più consultazioni (ad esempio regionali



e comunali in Calabria; comunali e suppletive in Toscana). Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in euro 528.198,00 per n. 4.983 unità:

	seggi speciali	unità	oneri
elezioni suppletive	34	102	euro 10.812,00
elezioni regionali (1 capoluogo di provincia)	404	1.212	euro 128.472,00
elezioni comunali (1 capoluogo di provincia)	1.223	3.669	euro 388.914,00
totale seggi speciali, unità e oneri	1.661	4.983	euro 528.198,00 (1.661x318,00)

Va poi considerato che 139 comuni, interessati dalle consultazioni amministrative, potrebbero andare al turno di ballottaggio, avendo una popolazione superiore a 15.000 abitanti (ovvero superiore a 3.000 abitanti per quanto concerne i comuni in provincia di Trento). In 53 dei predetti comuni sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 e precisamente:

- a) 47 strutture tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) 75 strutture sopra i 200 posti letto.

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti, ove tutti i 139 comuni andassero al turno di ballottaggio:

- con riferimento ai seggi speciali, si avrebbero 47 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto e 75 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 200 posti letto o superiori. Andrebbero aggiunti $(47+75)=122$ ulteriori seggi speciali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del testo, per un complessivo di $(47+75+122) = 244$ seggi speciali e 732 unità (244×3) .
- ✓ con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere, si avrebbero 47 sezioni da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 47 sezioni ospedaliere e 282 unità (47×6) .



seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale unità	totale oneri
244 (47+75+122)	47	1.014 (244x3+47x6)	130.467,00 euro (244x318,00+47x1.125,00)

Peraltro, sulla base dell'esperienza delle pregresse consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui i coefficienti numerici sopra indicati vanno ridotti della metà. Conseguentemente, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, gli oneri per il turno di ballottaggio sono quantificabili in euro 65.233,50 (50% di 130.467,00) per complessive 507 unità (50% di 1.014).

In merito alla quantificazione degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo 2, per i restanti 86 comuni che potrebbero andare al ballottaggio e nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19, come sopra illustrato, va ipotizzata l'istituzione di cinque seggi speciali in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni:

	seggi speciali	unità	oneri
turno di ballottaggio (86 comuni di cui 1 capoluogo di provincia)	90	270	euro 28.620,00

Anche in questo caso, in via previsionale, si può ritenere che vada al ballottaggio non più del 50% dei comuni interessati, per cui gli oneri complessivi sono quantificabili in euro 14.310,00 (50% di 28.620,00) per 135 unità (50% di 270).

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti possono essere quantificati in euro 749.068,5 (141.327,00+528.198,00+65.233,50+14.310,00) per complessive n. 6.723 unità (1.098+4.983+507+135).

Alla copertura di tale onere, si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Con riferimento agli ulteriori oneri di vigilanza connessi all'istituzione delle 51 sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) viene quantificata una spesa ulteriore pari a euro 118.736,16, corrispondente al numero incrementale di ulteriori operatori di polizia [51 x 2 (unità per ogni nuova sezione elettorale ospedaliera)] da impegnare nelle attività di vigilanza presso le suddette strutture. Tale coefficiente è moltiplicato per l'importo di euro 1.164,08 corrispondente al costo unitario previsto per il singolo operatore) = 102 x 1.164,08 = euro 118.736,16.



Il costo unitario di 1.164,08 è quantificato nell'ambito della relazione tecnica predisposta sul decreto-legge n. 25 del 2021, come anche precisato alla Commissione V nell'ambito dell'esame dell'AS 2120.

Alla copertura di tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Si considera che per i nuovi seggi speciali preposti alla raccolta del voto domiciliare e presso le strutture ospedaliere, con numero di letti inferiore a 100, non sussistano ulteriori spese o oneri, trattandosi, come sopra rappresentato, di strutture composte di tre persone preposte proprio alla raccolta del voto.

Con riferimento alle sezioni elettorali ospedaliere di nuova istituzione si considera che l'organizzazione a livello logistico del nuovo seggio è sostenuta dall'ente interessato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, che rimette a carico degli enti ai quali i consigli appartengono le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle relative elezioni. E' rimesso pertanto all'ente interessato, l'allestimento delle relative cabine che potranno essere utilizzate in conformità alle dotazioni già disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 3** contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. I **commi 1, 2 e 3**, per i cui profili esplicativi si rimanda alla relazione illustrativa, presentano natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi del **comma 4**, il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione. Trattasi di adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 5** dispone che il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione e prevede che sia assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** stabilisce, poi, che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

L'**articolo 4** istituisce, con il **comma 1**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro **11.438.910,00** per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.



QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

Con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali, va tenuto conto che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2021 si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, con la conseguente possibilità che le operazioni di scrutinio si protraggano fino alla giornata di martedì. Pertanto, in via precauzionale, va ipotizzato che le operazioni di votazione e di scrutinio si svolgano nell'arco di n. 42 ore (6 h nella giornata del sabato + 15 h nella giornata di domenica + 15 h nella giornata di lunedì + 6 h nella giornata di martedì). Considerato che il costo orario medio del personale specializzato è di euro 15,00, il costo per le operazioni di pulizia e disinfezione di una sezione elettorale è, dunque, pari a euro 630,00 (42 h x 15,00). Le sezioni interessate dalle consultazioni elettorali del 2021 sono n. 18.157, per cui l'onere complessivo concernente l'articolo in esame può essere stimato in **euro 11.438.910,00** (630,00 x 18.157).

Al relativo onere, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo.

L'articolo 4, comma 2, prevede che le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Tali protocolli vengono adottati in relazione dallo stato dell'andamento epidemiologico del *virus*. Al riguardo si rappresenta che in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 in data 7 agosto 2020 il Ministro dell'interno e il Ministro della salute hanno siglato un protocollo che ha previsto specifiche misure sanitarie e di sicurezza. Quel protocollo prevedeva, accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e uscita, rispetto delle misure di distanziamento sociale, anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi per i quali si prevedeva che indossassero la mascherina chirurgica, procedessero a una frequente e accurata igienizzazione delle mani, indossassero i guanti per le operazioni di spoglio delle schede e per l'inserimento della scheda nell'urna, ove previsto. Con riferimento poi al voto degli elettori in quarantena o isolamento domiciliare, con successiva nota della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 14 agosto 2020 sono state, inoltre, fornite ulteriori indicazioni circa le operazioni di raccolta del voto "domiciliare". Per l'anno 2020 i suddetti dispositivi sono stati messi a disposizione dal Commissario straordinario dell'emergenza Covid-19. Analogamente, per l'anno 2021 è stato quantificato e già comunicato al Commissario straordinario il fabbisogno complessivo di tali dispositivi – comprensivo anche di una percentuale da riservare agli elettori che se ne trovassero sprovvisti – nelle quantità di seguito indicate, per le quali è stata effettuata anche una stima in termini di costo per un complessivo onere di **euro 1.305.700**, per il cui dettaglio si rinvia al prospetto di seguito indicato.



Costo dispositivi di protezione individuale per l'anno 2021

	Mascherine chirurgiche	Mascherine ffp2/3	Guanti	Camici	Gel litri	Occhiali e/o visiere
Quantità	5.000.000	60.000	2.000.000	130.000	65.000	6.500
Costo unitario presunto	0,05	0,32	0,06	3,00	8,00	1,00
Costo totale	250.000,00	19.200,00	120.000,00	390.000,00	520.000,00	6.500,00

Tale dotazione viene assicurata dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L' **articolo 4, comma 3**, dispone che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Si precisa che si tratta di organi elettivi di secondo grado che non vengono eletti a suffragio universale. In particolare, con riferimento al consiglio metropolitano hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il Presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Per il consiglio comunale hanno diritto di elettorato attivo i sindaci e i consiglieri della provincia. Gli enti interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L' articolo 5 introduce, fino al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di semplificazione - in materia di numero di sottoscrizioni ed autenticazione delle firme - riguardanti lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei membri dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *a)*, infatti, modifica solo il numero di firme richieste per la presentazione delle liste, riducendo un onere a carico dei privati presentatori delle liste, senza modificare le attività di controllo rimesse alla pubblica amministrazione.

Anche la lettera *b)* riduce un onere formale a carico dei privati presentatori delle liste, esentando le firme delle dichiarazioni della presentazione delle liste dall'autenticazione. Tale autenticazione è normativamente riservata all'autorità consolare, con esclusione di qualsiasi altra modalità: ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge n. 286/2003, infatti, le firme in questione possono essere apposte esclusivamente da residenti all'estero, iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 459/2001; e in relazione ai residenti all'estero l'articolo 14, comma 7, del DPR n. 395/2003 limita al solo ufficio consolare di residenza la competenza a procedere all'autenticazione di firma prevista dalla legge n. 286/2003 e dal medesimo DPR 395/2003. Poiché l'autenticazione delle liste è esentata, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 286/2003, dai diritti consolari, l'esenzione




da autenticazione non comporta minori entrate per la finanza pubblica. Ciò posto, da un punto di vista procedurale ed organizzativo, la verifica della presenza di copia del documento di identità o di riconoscimento da parte del comitato elettorale circoscrizionale comporta un'attività sensibilmente meno gravosa rispetto all'autenticazione, a cura dell'ufficio consolare, di ogni singola firma in calce alle dichiarazioni di presentazione delle liste. Dalla disposizione, pertanto, oltre a non discendere minori entrate, non derivano nemmeno nuove o maggiori spese.

L' **articolo 6** detta disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

L' **articolo 7** reca la disposizione di entrata in vigore del decreto-legge.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

11/08/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(All. "A" della direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: *Schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali, e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2021.*

Amministrazione proponente: *Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno*

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Lo schema di decreto-legge reca disposizioni d'urgenza per assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, anche con riferimento agli elettori positivi al *virus*, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

Le norme in esame andranno a sostenere le procedure elettorali relative all'anno in corso, i cui termini sono stati prorogati dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, e che si svolgeranno nella finestra temporale 15 settembre/15 ottobre 2021.

E' previsto lo svolgimento, nella suddetta finestra temporale:

- delle elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettera a), e lettera b), punti 2), 3), e 4));
- delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera b), punto 1));
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2).

Il provvedimento riproduce alcune delle disposizioni già previste per le elezioni dell'anno 2020 dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 103. In particolare:

- al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, prevede che l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna; la disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal Presidente del seggio (articolo 1);
- individua speciali modalità di voto "domiciliare" per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, prevedendo che essi possano fare richiesta al Sindaco del Comune di residenza ove siano presenti strutture sanitarie con reparti Covid-19, il quale provvede ad iscriverne il nome in una apposita lista elettorale, per la relativa raccolta del voto attraverso i seggi speciali delle relative sezioni elettorali ospedaliere (articolo 2, commi 1, 2 e 3 e articolo 3).

Rispetto al precedente testo - che prevedeva solo il potenziamento delle sezioni elettorali ospedaliere nelle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 - sono state adottate due ulteriori disposizioni, innovative, che prevedono rispettivamente:

- l'istituzione di seggi speciali per la raccolta domiciliare del voto degli elettori Covid-19 anche nell'ambito delle sezioni elettorali *ordinarie* nei comuni dove non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19 (articolo 2, commi 4 e 5);
- la previsione che gli operatori addetti sia alle sezioni elettorali ospedaliere che ai seggi speciali siano selezionati tra soggetti che abbiano completato il processo di vaccinazione (articolo 2, comma 6).

- apposite risorse da destinare alla sanificazione degli ambienti ed altre iniziative di natura amministrativa per la definizione di modalità operative e precauzionali di sicurezza per l'esercizio del diritto di voto (articolo 4)

L'intervento è coerente con il programma di Governo, anche con riferimento alla campagna vaccinale in atto. Esso garantisce:

- ✓ specifiche modalità di inserimento della scheda nell'urna, al fine di ridurre al minimo i "contatti" tra l'elettore e i componenti del seggio;
- ✓ l'ampliamento della platea di coloro che potranno esercitare il voto a domicilio attraverso l'individuazione di diverse modalità di raccolta del voto sia nei comuni ove siano presenti strutture sanitarie con reparti Covid-19, che nei comuni ove tali strutture non siano presenti;
- ✓ il potenziamento dei soggetti che nel caso di accertata impossibilità a costituire sezioni elettorali ospedaliere o seggi speciali ne assicurino comunque la funzionalità. Si prevede infatti che, in tali casi, i componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali siano individuati nell'ambito di categorie "qualificate" (personale USCAR, aderenti a organizzazioni di volontariato di protezione civile o delegati del sindaco), previo consenso o dichiarata disponibilità. Ove ulteriormente necessario la norma prevede anche la possibilità, previa intesa tra i Sindaci interessati e sentita la Commissione elettorale circondariale, di istituire un solo seggio speciale per due o più Comuni;
- ✓ nuove risorse da destinare ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo, con una dotazione pari a 11.438.110);
- ✓ l'adozione di specifici protocolli governativi da adottare (analogamente al protocollo sanitario siglato per l'anno 2020 dal Ministro dell'interno e dal Ministro della salute in data 7 agosto 2020) recanti indicazioni operative per la tutela della salute e la sicurezza dello svolgimento delle consultazioni;
- ✓ che il personale preposto alla raccolta domiciliare del voto, sia in possesso delle certificazioni "verdi" Covid-19.

Il portato normativo del testo consente dunque di conciliare, pienamente, in modo compatibile ed adeguato, diritti, tutti costituzionalmente garantiti, quali quelli della libera partecipazione alle consultazioni elettorali e di tutela della salute, garantendo comunque il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

La misura relativa alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (Comites), in programma per il 3 dicembre 2021, è pienamente in linea con l'attenzione che il Governo rivolge alle comunità italiane all'estero. Le misure di semplificazione introdotte con il presente provvedimento permettono di tenere le elezioni e di evitare un nuovo rinvio dell'appuntamento elettorale, già posticipato nel 2019.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore. Con la norma in esame tale fase viene riservata al singolo elettore proprio nell'ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento del contagio. La disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal Presidente del seggio.

Si indicano:

- l'articolo 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi d.P.R. n. 361 del 1957) che prevede che l'elettore, compiuta l'operazione di voto consegna la scheda al Presidente che, dopo una serie di verifiche, pone la scheda senza tagliando nell'urna;
- l'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi d.P.R. n. 570 del 1960) che prevede, analogamente all'articolo 58, quarto comma, citato, che l'elettore, compiuta l'operazione di voto, consegna la scheda al Presidente che, dopo una serie di verifiche, pone la scheda nell'urna;

- l'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

Restano salve tuttavia, le ulteriori disposizioni concernenti lo svolgimento delle elezioni politiche suppletive, per le quali resta ferma la previsione secondo la quale sia il Presidente del seggio a svolgere tale fase della procedura, in quanto, a garanzia del corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio, egli è tenuto a staccare il tagliando *antifrode* - previsto nell'apposita scheda ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del citato d.P.R. n. 361 del 1957 - per porla successivamente, priva del suddetto tagliando, nell'urna, in conformità a quanto previsto, per tale aspetto, dal successivo articolo 58, comma 4, del medesimo Testo unico.

Con riferimento alla procedura di chiusura della scheda e alla identificazione dell'elettore da parte del Presidente del seggio continuano ad applicarsi le ulteriori disposizioni previste dallo stesso articolo 58, quarto comma, del citato Testo unico e dall'articolo 49, secondo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960.

La disposizione incide altresì sulla disciplina per l'espletamento del voto nelle strutture ospedaliere. Attualmente è previsto che le sezioni elettorali ospedaliere siano istituite ed operino negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto (articolo 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e articolo 43 del d.P.R. n. 570 del 1960). Tali sezioni, composte di sei componenti, provvedono sia alla raccolta che allo spoglio delle schede ai fini dello scrutinio. In tali casi, qualora la direzione sanitaria consideri che taluni ricoverati non possano, in relazione alle proprie condizioni di salute, accedere alla cabina, opera, ai soli fini della raccolta del voto, ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a supporto della sezione elettorale ospedaliera, un seggio speciale (composto solo da un Presidente e da due segretari). Tale seggio è istituito inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 136 del 1976, negli ospedali e nelle case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto. I compiti del seggio speciale sono, anche in questo caso, limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale di appartenenza per essere immesse immediatamente nelle urne di destinazione.

In relazione alla funzionalità ed operatività delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali, l'intervento normativo proposto prevede dunque che:

- sono costituite sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). La sezione ospedaliera ha le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario. Dunque è possibile votare presso la sezione ospedaliera costituita in una apposita sala ove sono poste le cabine elettorali ed è abilitato allo scrutinio delle schede votate. Analogamente ai seggi ordinari i componenti della sezione ospedaliera sono 6 (presidente e 5 scrutatori).
- ogni sezione ospedaliera istituita presso strutture con reparti Covid è abilitata alla raccolta del voto domiciliare - tramite i seggi speciali appositamente costituiti - di coloro che ne faranno richiesta, se positivi Covid o in quarantena domiciliare e dei ricoverati in reparti COVID in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Tali seggi sono composti da 3 membri che, dopo aver raccolto il voto del malato COVID, lo inserisce nell'urna della sezione ospedaliera, che saranno scrutinate insieme a quelle raccolte nella struttura sanitaria.

E' stata inoltre prevista la possibilità di avvalersi del personale dell'USCAR ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. È disposto poi che ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. La disposizione intende in tal modo assicurare la istituzione dei seggi in modo che sia garantita la raccolta del voto dei domiciliati Covid-19.

Si introducono nuove disposizioni per l'istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare degli elettori Covid-19 anche nei comuni presso i quali non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19. In questo caso, laddove sia accertata l'impossibilità di costituirli si prevede che previa intesa tra i sindaci e sentita la commissione elettorale circondariale possa essere istituito un solo seggio tra più comuni.

Si dispone infine che i componenti di tali seggi siano dotati della certificazione verde di cui al decreto-legge n. 44 del 2021.

Con riferimento agli interventi di sanificazione dei seggi si prevede l'istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, analogamente a quanto già previsto per le elezioni dell'anno 2020, dall'articolo 34-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e l'adozione di protocolli sanitari, analogamente a quanto disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge n. 26 del 2020.

La disciplina dei Comites è retta dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante "Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero."

Le elezioni già previste per il 2020, sono state posticipate ex articolo 14, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

Lo stanziamento di bilancio per la tenuta delle elezioni nel 2021 è disposto con l'articolo 1, comma 648 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento prevede:

1. l'introduzione della scheda direttamente nell'urna da parte dell'elettore; in luogo del Presidente del seggio; interferisce, in deroga, per l'anno 2021, sulle disposizioni di cui all'articolo 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi d.P.R. n. 361 del 1957) e all'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi d.P.R. n. 570 del 1960); Ad essi si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che per il Senato prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Per le elezioni suppletive continuano ad applicarsi quella parte del dispositivo di cui all'articolo 58 del d.P.R. n. 361 del 1957, che prevede che sia il Presidente del seggio a staccare dalla scheda il tagliando antifrode (previsto per le sole elezioni suppletive) e ad introdurre successivamente la scheda nell'urna;
2. la costituzione di sezioni ospedaliere in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto). Interferisce sugli articoli 52 del d.P.R. n. 361 del 1957 e 43 del d.P.R. n. 570 del 1960) e prevede che le sezioni possano essere composte da personale USCAR o in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità nell'ipotesi di impossibilità alla costituzione delle stesse per il personale delle liste istituite presso i comuni con possibilità da parte del sindaco, ove ulteriormente necessario di nominare suoi delegati quali Presidente o componenti del seggio;
3. la costituzione di seggi speciali anche nell'ambito delle sezioni elettorali ordinarie ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;
4. una specifica disciplina che dispone che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza nel rispetto della procedura disciplinata dall'articolo 3.

Per quanto riguarda l'articolo relativo alle elezioni dei Comites, questo riduce del 50% il numero di firme necessario per la presentazione delle liste, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n.

286/2003 e semplifica i requisiti di autenticazione stabiliti dall'articolo 15, comma 4 della stessa legge.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto legge infatti non incide sulla legislazione elettorale in senso stretto (vedi sentenza della Corte costituzionale n.161 del 1995) ma incide sulla cd. legislazione elettorale di contorno. Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che il Governo non può mediante un decreto-legge provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione che rimette all'ordinario procedimento delle Camere l'adozione di disegni di legge in materia elettorale. Si tratta invero di una disciplina che attiene alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di profilassi internazionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato. Si prevede che ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale le disposizioni del presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021. Identica disposizione era contenuta nel decreto-legge n. 103 del 2020 (articolo 3, comma 6).

E' inoltre disposto che ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Si precisa che l'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge n. 25 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha previsto che le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021, si svolgono entro sessanta giorni dall'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgono elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni. Poiché tali consultazioni si svolgeranno sessanta giorni dopo lo svolgimento del turno amministrativo dell'anno 2021 che si terrà nella finestra elettorale compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021 si prevede che l'ente interessato (che sarà comunque impegnato in elezioni di minor impatto in quanto trattasi di organi di secondo grado) terrà comunque conto delle modalità operative adottate dal Governo per l'occasione delle consultazioni elettorali 2021.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

L'articolo 1, comma 2, del testo prevede in deroga alla disciplina vigente che la deposizione nell'urna delle schede votate sia effettuata direttamente da parte dell'elettore. Infatti la vigente disciplina, in particolare, gli articoli 58, quarto comma, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (d'ora in poi d.P.R. n. 361 del 1957), e l'articolo 49, secondo comma, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (d'ora in poi d.P.R. n. 570 del 1960) prevedono, per tali tipologie di votazione che tale adempimento sia effettuato dal Presidente del seggio. Anche per le elezioni del Senato della Repubblica, l'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, prevede che si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. Con la norma in esame tale fase viene riservata al singolo elettore proprio nell'ottica di ridurre, anche in tali circostanze, le occasioni di contatto ai fini del contenimento del contagio.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Titolo del provvedimento: Schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti concernenti modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021".

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno –

Referente AIR: Ufficio III dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari.

A) Individuazione dei problemi da affrontare, con riferimento all'area o settore di regolamentazione in cui si inserisce l'iniziativa normativa, con illustrazione delle esigenze e delle criticità di tipo normativo, amministrativo, economico e sociale constatate nella situazione attuale che motivano l'intervento.

Lo schema di decreto-legge reca disposizioni d'urgenza per assicurare, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che garantiscano, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto, anche con riferimento agli elettori positivi al *virus*, sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario.

L'iniziativa normativa è necessaria in quanto, il contesto pandemico ancora in corso, richiede di individuare opportuni strumenti che consentano di conciliare adeguatamente e compatibilmente con i livelli di diffusione del *virus* alcuni diritti, tutti costituzionalmente garantiti, quali quelli della libera partecipazione alle consultazioni elettorali e di tutela della salute, garantendo comunque il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Le norme in esame andranno a sostenere le procedure elettorali relative all'anno in corso, i cui termini sono stati prorogati dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, e che si svolgeranno nella finestra temporale 15 settembre/15 ottobre 2021.

È previsto lo svolgimento, nella suddetta finestra temporale:

- delle elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia, sia per il verificarsi, entro il 27 luglio 2021, di condizioni che ne rendano necessario il rinnovo (comma 1, lettera a), e lettera b), punti 2), 3), e 4));
- delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (comma 1, lettera b), punto 1));
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi (comma 2).

Nonostante l'emergenza sanitaria, oltre l'Italia, sono diverse le nazioni che anche per il 2021, chiameranno alle urne i propri cittadini.

In Europa sono previste elezioni in:

- ✓ Portogallo elezioni del presidente della Repubblica

- ✓ rinnovo del Parlamento in Catalogna;
- ✓ elezione presidenziale in Kosovo.
- ✓ Bulgaria doppie elezioni: parlamentari e presidenziali.
- ✓ Olanda
- ✓ Albania
- ✓ Regno Unito,
- ✓ Cipro,
- ✓ Norvegia
- ✓ Islanda
- ✓ Russia
- ✓ Germania
- ✓ Repubblica Ceca.

Per approfondimento sugli altri Paesi vedasi (AGI - Agenzia Italia: *Elezioni e Covid-19, ecco la mappa dei Paesi al voto nel 2021*).

In ogni contesto è emerso che il livello di diffusione del *virus* rende difficile garantire il voto tradizionale presso i seggi elettorali

Nel nostro come in altri Paesi sono state messe in atto, attraverso specifici protocolli sanitari apposite misure di sicurezza e prevenzione per l'accesso ai seggi. L'esperienza dello scorso anno ha registrato che in quasi tutti i Paesi, inclusa l'Italia (vedasi il protocollo del 7 agosto 2020, siglato dai Ministri dell'interno e della salute), siano stati previsti in via amministrativa dispositivi di protezione individuale, distanziamento sociale, utilizzo di penne proprie, gel disinfettanti, percorsi obbligati di accesso ed uscita dal seggio elettorale con previsione di aree antistanti di sosta per accesso razionalizzato al seggio, sanificazione dei locali; solo in taluni casi è stato previsto il voto postale o la facilitazione del voto per corrispondenza (da *International IDEA - Institute for democracy and electoral assistance : Global overview of COVID-19: Impact on elections - anno 2021*).

Con la presente iniziativa normativa è stata dunque considerata la necessità di riprodurre, anche per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, alcune delle disposizioni già previste per le elezioni dell'anno 2020 dal decreto legge 14 agosto 2020, n. 103. In particolare il testo:

- al fine di prevenire i rischi di contagio nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, prevede che l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna; la disciplina vigente prevede invece che tale adempimento sia svolto dal Presidente del seggio;
- individua speciali modalità di voto "domiciliare" per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, prevedendo che essi possano fare richiesta al Sindaco del Comune di residenza ove siano presenti strutture sanitarie con reparti Covid-19, il quale provvede ad iscriverne il nome in una apposita lista elettorale, per la relativa raccolta del voto attraverso i seggi speciali delle relative sezioni elettorali ospedaliere.

Sono state poi adottate ulteriori disposizioni, innovative rispetto al precedente testo del decreto-legge n. 103 del 2020, che prevedono rispettivamente:

- l'istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 anche nell'ambito delle sezioni elettorali ordinarie nei comuni dove non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19;
- la previsione che gli operatori addetti sia alle sezioni elettorali ospedaliere che ai seggi speciali siano selezionati tra soggetti che abbiano completato il processo di vaccinazione;
- apposite risorse da destinare alla sanificazioni degli ambienti ed altre iniziative di natura amministrativa per la definizione di modalità operative e precauzionali di sicurezza per l'esercizio del diritto di voto.

Si è considerato infatti che la campagna vaccinale avviata dal Governo consoliderà, anche nei prossimi mesi, malgrado l'insorgenza di ulteriori varianti, il positivo *trend*, già registrato, di riduzione del numero delle ospedalizzazioni, anche connesse al manifestarsi di processi meno severi della sintomatologia del *virus*, con l'aumento dei trattamenti domiciliari.

Ciò determina la necessità di implementare sia le modalità di raccolta del voto per lo svolgimento delle elezioni, soprattutto nei comuni di minori dimensioni dove non sono presenti strutture sanitarie con reparti COVID-19, che prevedere che i soggetti preposti a tali attività per la raccolta del voto e per lo spoglio delle schede nell'ambito delle stesse sezioni elettorali ospedaliere abbiano concluso il relativo procedimento di vaccinazione.

Tali misure appaiono necessarie in quanto volte ad assicurare l'esercizio del diritto di voto anche nei riguardi di quella parte della popolazione colpita dal *virus*. L'intervento è necessario in quanto occorre comunque garantire il normale processo democratico assicurando lo svolgimento delle elezioni.

Pertanto, per assicurare il voto dei positivi al COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario si prevede, per l'anno 2021, come già per le elezioni dell'anno 2020, il potenziamento dei seggi ospedalieri, attualmente previsti nelle strutture con oltre 200 posti letto, che saranno istituiti anche presso strutture con un numero di posti letto inferiore a 200, unitamente a quello di seggi *speciali* (già previsti a legislazione vigente) per la raccolta del voto.

Come sopra rappresentato si prevede, in senso innovativo rispetto al decreto-legge n. 103 dello scorso anno, che ulteriori seggi speciali siano istituiti anche nell'ambito delle sezioni elettorali *ordinarie* nei comuni dove non siano presenti strutture ospedaliere che abbiano reparti Covid-19, e sia necessario che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali siano muniti delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 44 del 2021.

Si assicura in tal modo la massima partecipazione alle consultazioni amministrative anche di coloro che ammessi al voto domiciliare risiedono in comuni sprovvisti di strutture sanitarie prive di reparti Covid-19 che pertanto, sulla base della precedente normativa d'urgenza, sarebbero esclusi dalla possibilità di esercitare l'elettorato attivo. Peraltro in via previsionale quest'anno, in relazione alla campagna vaccinale in atto, sussiste la ragionevole ipotesi che sia comunque maggiore rispetto allo scorso il numero delle persone "domiciliate".

Diversamente, nel caso di opzione zero, risulterebbe compromessa l'intenzione di coloro che, colpiti dalle misure di restrizione e di contenimento connesse al fenomeno epidemiologico in atto, non potrebbero esercitare, ove lo volessero, il diritto al voto nell'ambito delle prossime consultazioni.

E' inoltre coerente con il programma di Governo e con altre analoghe recenti iniziative normative la previsione che i componenti dei seggi e delle sezioni preposte alla raccolta delle schede dei malati

Covid-19 abbiano completato il relativo percorso vaccinale. Diversamente, in una ipotetica opzione zero, tali soggetti sarebbero incomprensibilmente sottoposti ad alto rischio di contagio da *virus* Covid-19, caratterizzato attualmente da una significativa capacità diffusiva.

Il provvedimento prende infine in considerazione alcune criticità registrate in ordine al rinnovo degli organi di rappresentanza dei Comitati degli italiani all'estero (*Comites*). Nel contesto dell'attuale situazione pandemica anche per tali organismi il decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, ne ha rinviato le elezioni per il rinnovo dei relativi rappresentanti stabilendo che esse si svolgano tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021 (articolo 14, comma 3).

Per lo svolgimento delle suddette elezioni la norma semplifica le modalità di raccolta delle sottoscrizioni per le liste dei candidati, alla luce del fatto che in molti Paesi del mondo la perdurante crisi sanitaria rende difficoltosa la raccolta delle firme e le operazioni di registrazione delle stesse da parte dei consolati. La misura di semplificazione permette di tenere elezioni, per le quali sono già stati stanziati fondi con legge di bilancio 2021 ed evita un nuovo posticipo dell'appuntamento dopo quello disposto con il decreto Milleproroghe 2019 (DL n. 162/2019).

Per quanto riguarda le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (*Comites*), l'opzione 0 rappresenta il mantenimento delle attuali disposizioni. Essa avrebbe messo a rischio la tenuta delle elezioni e probabilmente causato un nuovo rinvio, con conseguenze negative sul bilancio dello Stato, tenuto conto che per la celebrazione di dette elezioni sono già stati stanziati dei fondi con la legge di bilancio per il 2021.

B) Definizione degli obiettivi dell'intervento normativo, coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a).

In considerazione della rappresentazione delle problematiche da risolvere, i *macro* obiettivi che il provvedimento si pone sono riconducibili alla necessità di assicurare comunque le sussistenti esigenze elettorali in atto nel paese per l'anno 2021 anche per i malati COVID, coordinandole con il rispetto delle necessarie misure di contenimento del contagio adottate dal Governo, prevedendo:

- ulteriori disposizioni che disciplinino, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità di inserimento nell'urna delle rispettive schede in modo da evitare eventuali ulteriori contatti, con i membri del seggio, in particolare con il Presidente, cui le norme attuali assegnano il compito di inserire la scheda votata nell'urna;
- specifiche modalità di raccolta del voto dei malati COVID attraverso:
 - il potenziamento delle sezioni elettorali ospedaliere, che verranno istituite nei comuni presso le quali sono presenti strutture sanitarie che ospitano reparti Covid con almeno 100 posti letto (le disposizioni vigenti le prevedono solo nelle strutture con almeno 200 posti letto) e che saranno abilitate alla raccolta del voto domiciliare. In tale caso il seggio speciale, anch'esso istituito (composto da 3 soli membri) dopo aver raccolto il voto del malato COVID, provvederà ad inserire le schede votate e raccolte nell'urna della sezione ospedaliera, che saranno scrutinate insieme a quelle raccolte nella struttura sanitaria. La sezione ospedaliera ha invece le stesse prerogative di funzionalità e di composizione di un seggio ordinario (6 componenti, incluso il Presidente, con funzione di raccolta del voto e di spoglio dello scrutinio);
 - l'istituzione, anche nelle sezioni elettorali "ordinarie" dei comuni che non presentano strutture sanitarie presso le quali operino reparti Covid-19, di altri seggi speciali che provvedano alla raccolta del voto domiciliare;

- la previsione che componenti delle suddette sezioni o seggi siano muniti di certificazione verde Covid-19.
- nuove risorse da destinare ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo, con una dotazione pari a 11.438,110) unitamente a modalità operative e precauzionali da definire in via amministrativa.

Con riferimento alla semplificazione concernente lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Comites gli obiettivi perseguiti sono:

- 1) Alleggerire gli oneri a carico dei candidati alle elezioni dei Comites del 2021;**
- 2) Evitare che, a causa della perdurante crisi sanitaria, le elezioni siano nuovamente rinviatae.**

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato in base al tasso di presentazione delle liste alle elezioni dei Comites, tenuto conto della diversa composizione della popolazione italiana residente nelle circoscrizioni e del relativo tasso di partecipazione nella gestione delle relazioni con l'Italia (Paesi di vecchia e di nuova emigrazione).

L'opzione prescelta favorisce la presentazione delle liste dei candidati, tenendo conto delle possibili restrizioni in essere in molti Paesi del mondo a causa della crisi sanitaria, e consente di mantenere un sufficiente grado di controllo sulla regolarità del processo di raccolta delle firme.

C) Individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica.

La disciplina eccezionale dettata dal presente decreto-legge è applicabile alle seguenti consultazioni elettorali per un totale complessivo di oltre 15 milioni di elettori:

- elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021 (art. 1, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25);
- elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sciolti per infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature (art. 1, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25; art. 143, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- rinnovo dell'elezione nel caso di annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette (art. 1, comma 1, lettera b), numero 3, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25);
- elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verificano entro il 27 luglio 2021 (art. 1, comma 1, lettera b), numero 4, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25);
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi delle medesime regioni per i quali, entro il 31 luglio 2021, si verificano le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo (art. 1, comma 2, decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25);

- elezioni comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario (art. 1, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 25 del 2021).

Più nel dettaglio, nell'anno 2021 sono previste elezioni suppletive della Camera dei deputati nella XII Circoscrizione Toscana-Collegio uninominale 12-Siena e nella XV Circoscrizione Lazio 1-Collegio uninominale 11-Roma-Quartiere Primavalle, quest'ultimo ricompreso nell'ambito del comune di Roma Capitale interessato dal rinnovo del sindaco e del consiglio comunale.

Si svolgeranno, inoltre, le elezioni degli organi elettivi della regione Calabria, che interesseranno n. 404 comuni, tra cui 5 capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda, infine, le consultazioni amministrative, vanno al voto n. 1.363 comuni di regioni a statuto ordinario e di regioni a statuto speciale. Tra i comuni in questione sono compresi n. 25 comuni sciolti per mafia e il comune di Lamezia Terme, nel quale dovranno essere rinnovate le elezioni in alcune sezioni a seguito dell'annullamento delle medesime in via giurisdizionale.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, concernente il potenziamento delle sezioni elettorali ospedaliere, la rilevazione fornita dal Ministero della salute sul numero delle strutture ospedaliere che ospitano reparti Covid-19 evidenzia che nei comuni chiamati al voto nell'anno 2021 sono presenti:

- a) 51 strutture con una dotazione tra i 100 e i 199 posti letto;
- b) 81 strutture sopra i 200 posti letto.

Si ipotizza che presso ogni sezione ospedaliera, già istituita o di nuova istituzione, occorranza almeno 2 seggi speciali per raccogliere sia il voto domiciliare sia quello presso i reparti Covid-19 con meno di 100 posti.

Conseguentemente:

- per le 51 strutture da 100 a 199 posti letto, ove è presente – secondo la normativa vigente – un solo seggio speciale, occorre prevedere ora una sezione ospedaliera e un altro seggio speciale per ciascuna delle 51 strutture;
- per le 81 strutture da 200 posti letto o superiori, ove sono presenti – secondo la normativa vigente – una sezione ospedaliera e un solo seggio speciale, occorre prevedere ora un altro seggio speciale per ciascuna delle 81 strutture.

A ciò si aggiunge la previsione, declinata dal comma 3, di istituire ulteriori seggi speciali (in via previsionale uno in più rispetto a quanto già previsto), composti da personale USCAR. Pertanto, complessivamente dovrebbero essere istituiti 264 seggi speciali (ciascuno composto di tre unità) e 51 nuove sezioni ospedaliere (composte di 6 unità) per un totale di 1.098 persone.

Per l'onorario occorre considerare che ai componenti dei suddetti seggi vengano applicate le disposizioni della legge n. 70/1980 che prevede un onorario fisso forfettario indipendente dalla durata della votazione (150 euro per i presidenti delle singole sezioni elettorali e 120 per gli altri componenti), implementato del cinquanta per cento). Si precisa inoltre, che per i Presidenti e i componenti dei seggi speciali di cui all'articolo 9, della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di 90 e di 61 euro, anch'esso aumentato del cinquanta per cento.

In via previsionale, il costo stimato unitario:

- di un seggio speciale è pari a euro 318;

- di una sezione elettorale ospedaliera è pari a euro 1125.

	• seggio speciale	• sezione ospedaliera
• componenti	• 1+2	• 1+5
• compenso	• 90+61x2	• 150+120x5
• totale compenso	• 212	• 750
• maggiorazione 50%	• 106	• 375
• costo per seggio	• 318	• 1125

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Ministero della Salute in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 nell'ambito dei comuni interessati dalle elezioni dell'anno 2021, gli oneri derivanti in relazione ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 possono essere quantificati in euro **141.327,00** per complessive n. **1.098** unità.

Nel dettaglio:

- ✓ con riferimento ai **seggi speciali**, si calcolano 51 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto ed 81 seggi speciali da istituire nell'ambito delle strutture da 200 posti letto o superiori. Si aggiungono $(51+81)=132$ ulteriori seggi speciali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del testo, per un complessivo di $(51+81+132) = 264$ seggi speciali. Tale coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità (3) che costituiscono un seggio speciale; pertanto $264 \times 3 = 792$ unità.
- ✓ con riferimento alle **sezioni elettorali ospedaliere** si calcolano 51 sezioni da istituire nell'ambito delle strutture da 100 a 199 posti letto per un complessivo di 51. Tale coefficiente numerico va moltiplicato per il numero di unità (6) che costituiscono una sezione elettorale ospedaliera; pertanto $51 \times 6 = 306$ unità.

seggi speciali	sezioni ospedaliere	totale unità	totale oneri
264 (51+81+132)	51	1.098 (264x3+51x6)	141.327,00 euro (264x318,00+51x1.125,00)

Il **comma 4 dell'articolo 2** consente poi, ampliando la precedente disciplina recata dal decreto-legge n. 103 del 2020, di istituire nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con reparti Covid-19 seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere. In questo caso è stata ipotizzata l'istituzione di cinque seggi speciali

in ogni comune capoluogo di provincia e di un seggio speciale in ciascuno dei rimanenti comuni che vanno al voto, conteggiando una sola volta i comuni in cui si svolgeranno contemporaneamente più consultazioni (ad esempio regionali e comunali in Calabria; comunali e suppletive in Toscana).

Sulla base di tali premesse, gli oneri derivanti possono essere quantificati in euro 528.198,00 per n. 4.983 unità:

	seggi speciali	unità	oneri
elezioni suppletive	34	102	euro 10.812,00
elezioni regionali (1 capoluogo di provincia)	404	1.212	euro 128.472,00
elezioni comunali (1 capoluogo di provincia)	1.223	3.669	euro 388.914,00
totale seggi speciali, unità e oneri	1.661	4.983	euro 528.198,00 (1.661x318,00)

Conclusivamente, gli oneri totali derivanti possono essere quantificati in euro 669.525,00 (141.327,00+528.198,00) per complessive n. 6.081 unità (1.098+4.983).

E' prevista infine, con il comma 5, la possibilità – in caso di accertata impossibilità della costituzione dei seggi speciali presso ogni Comune – di istituire un solo seggio speciale per due o più Comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i Sindaci interessati.

E' stabilito che i componenti che raccolgono il voto domiciliare in questione, siano in possesso delle certificazioni Covid-19.

L'articolo 3 contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Il comma 2 dispone che l'interessato debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

- a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

Sotto il profilo degli obblighi informativi e degli oneri amministrativi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 2020, si rappresenta che tali adempimenti sono da considerarsi riconducibili alla lettera B (Domanda alla pubblica amministrazione), scheda 2.2 delle Linee Guida, in

quanto si tratta di adempimenti a “basso impatto” che per i cittadini, come nel caso di specie, richiedono un tempo inferiore a 2 ore. In particolare, come già rappresentato in sede di predisposizione del bilancio annuale sugli oneri per l’anno 2020 per l’attività di “compilazione e trasmissione della richiesta in forma libera del voto domiciliare” di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) è stato quantificato un onere informativo pari a 20 minuti. Per la successiva attività di “produzione del certificato medico” di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), è stato quantificato un onere informativo pari a 6 minuti.

Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione.

Si dispone infine, con l’articolo 4, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di euro 11.438.110 per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, per la definizione dei cui criteri e delle relative modalità di riparto si rimette ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Identica disposizione è stata introdotta per le consultazioni elettorali dell’anno 2020 dall’articolo 34-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Si rimette poi a protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo l’individuazione delle più opportune modalità operative e precauzionali da adottare per lo svolgimento delle elezioni. Identica disposizione è stata prevista, per l’anno 2020, dall’articolo 1-*ter* del decreto legge n. 26 del 2020, conformemente al quale il Ministro dell’interno ed il Ministro della salute hanno sottoscritto il protocollo del 7 agosto 2020.

D) Valutazione dell’intervento, con descrizione e, ove possibile, quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi) per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso.

I benefici attesi sono quelli di evitare una ulteriore diffusione del contagio e di eventuale recrudescenza del fenomeno epidemiologico, attraverso la previsione che per le consultazioni elettorali dell’anno 2021 sia l’elettore singolarmente a collocare le schede votate nell’urna, riducendo in tal modo le occasioni di contagio con i componenti dei seggi ed in particolare con il Presidente, cui attualmente è rimessa la suddetta fase procedimentale. Per lo svolgimento della suddetta fase nell’ambito delle elezioni suppletive politiche per le quali, invece, l’adempimento rimane in capo al Presidente cui spetta il controllo del tagliando *antifrode*, il protocollo sanitario firmato dal Ministro dell’interno e dal Ministro della salute in data 7 agosto 2020 in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie per il 2020 ha esplicitamente previsto che il Presidente deve utilizzare i guanti al momento dell’inserimento della scheda nell’urna. Per quanto riguarda le disposizioni per il voto dei malati Covid-19 si precisa che sia per l’ipotesi di ospedalizzazione che per quella di raccolta del voto a domicilio, si prevede che i componenti dei suddetti seggi, che possono essere individuati anche nell’ambito del personale sanitario USCAR, dei volontari di protezione civile, e ove necessario soggetti nominati dal sindaco quali suoi delegati, acquisiranno dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

Si richiama, inoltre, quanto già rappresentato con riferimento all’ulteriore previsione secondo cui possono essere costituiti seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare anche nei comuni nei quali non sono ubicate sezioni ospedaliere.

La collettività potrà pertanto giovare dei complessivi effetti derivanti dal provvedimento. Esso garantisce:

- ✓ specifiche modalità di inserimento della scheda nell'urna, al fine di ridurre al minimo i "contatti" tra l'elettore e i componenti del seggio;
- ✓ l'ampliamento della platea di coloro che potranno esercitare il voto a domicilio attraverso l'individuazione di diverse modalità di raccolta del voto sia nei comuni ove siano presenti strutture sanitarie con reparti Covid-19, che nei comuni ove tali strutture non siano presenti;
- ✓ il potenziamento dei soggetti che nel caso di accertata impossibilità a costituire sezioni elettorali ospedaliere o seggi speciali ne assicurino comunque la funzionalità. Si prevede infatti che, in tali casi, i componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali siano individuati nell'ambito di categorie "qualificate" (personale USCAR, aderenti a organizzazioni di volontariato di protezione civile o delegati del sindaco), previo consenso o dichiarata disponibilità. La norma prevede anche la possibilità, previa intesa tra i Sindaci interessati e sentita la Commissione elettorale circondariale, di istituire un solo seggio speciale per due o più Comuni;
- ✓ nuove risorse da destinare ad interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale (viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo, con una dotazione pari a 11.438.110);
- ✓ l'adozione di specifici protocolli governativi da adottare (analogamente al protocollo sanitario siglato per l'anno 2020 dal Ministro dell'interno e dal Ministro della salute in data 7 agosto 2020) recanti indicazioni operative per la tutela della salute e la sicurezza dello svolgimento delle consultazioni;
- ✓ che il personale preposto alla raccolta domiciliare del voto, sia in possesso delle certificazioni "verdi" Covid-19.

Il portato normativo del testo consente dunque di conciliare, pienamente, in modo compatibile ed adeguato diritti, tutti costituzionalmente garantiti, quali quelli della libera partecipazione alle consultazioni elettorali e di tutela della salute, garantendo comunque il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Con riferimento ai *Comites* l'intervento realizzato secondo rappresenta un correttivo equilibrato tra l'esigenza di tenere le elezioni come da disposizioni di legge e di favorire l'attività di raccolta firme dei candidati alla luce delle restrizioni sanitarie imposte in diversi Paesi del mondo.

E) Individuazione delle condizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno necessariamente influenzati dagli indirizzi governativi rispetto alla diffusione di COVID-19. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2020. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato terrà conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

La norma relativa alle elezioni dei *Comites* è attuata attraverso la rete diplomatico-consolare, che condurrà una campagna informativa sulle modalità di partecipazione al voto e vigilerà sul corretto svolgimento delle stesse.

La rete diplomatico-consolare monitorerà lo svolgimento delle elezioni e darà conto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della correttezza dello svolgimento del voto.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 agosto 2021.

Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità di assicurare, per l'anno 2021, il pieno esercizio del diritto al voto, anche con riferimento agli elettori positivi al COVID-19, collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Visto l'articolo 48 della Costituzione;

Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni adeguata misura per garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici degli elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio;

Visto l'articolo 31-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Visto l'articolo 1, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni da tenere tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

Rilevata la necessità di adottare adeguate misure per assicurare l'esercizio del diritto di voto anche degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione delle imminenti scadenze elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Operazioni di votazione)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno

esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 2.

(Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021:

a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;

c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera *b)*, che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilità. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai

sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalità di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.

5. In caso di accertata impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, può comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o più comuni.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021.

8. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.

Articolo 3.

(Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19)

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di qua-

rantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza.

2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:

a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonché assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:

a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:

a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19;

b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19.

5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.

Articolo 4.

(Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.

2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo.

Articolo 5.

(Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è fissato in cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila;

b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è esente da autenticazione, se è corredata di copia non autenticata di un valido documento di identità o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorità del Paese di residenza.

Articolo 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'at-

tuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

SPERANZA, *Ministro della salute*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0155131